

Allegato "C" all'atto rep. n.35912/27804

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

"LARIOSOCCORSO" - ODV

Art. 1 - Denominazione e sede

È corrente in virtù dei seguenti atti:

atto costitutivo (con la denominazione Ente Solidarietà Alta Brianza" in data) in data 16 giugno 1983 n. 68010/12571 di repertorio del notaio Furio Giazzi di Erba ivi registrato il primo luglio 1983 n. 651;

atto di cambio denominazione in Lariosoccorso, in data 27 aprile 1989 n. 8225/1084 di repertorio del Notaio Furio Giazzi di Erba, ivi registrato il 4 maggio 1989 n. 228 serie 1;

atto di modifica statutaria in data 15 dicembre 1990 n. 104983/8102 di repertorio del Notaio Pierluigi Donegana di Oggiono registrato a Lecco il 27 dicembre 1990 n. 2564;

atto di modifica statutaria in data 20 maggio 1991 n. 109866/8534 di repertorio del Notaio Pierluigi Donegana di Oggiono registrato a Lecco il 28 maggio 1991 n. 1062;

adozione nuovo statuto conforme al Codice del Terzo Settore con atto in data 26 maggio 2022 del notaio Cesare Spreafico di Mariano Comense in corso di registrazione, una Organizzazione di Volontariato

già iscritta al n. 2045 dal 11 giugno 2004 al Registro delle Persone Giuridiche Riconosciute dalla Regione Lombardia denominata

"LARIOSOCCORSO ODV"

con sede nel comune di Erba, via Trieste 17/3

con codice fiscale 01405230135 in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la sede all'interno del Comune senza che ciò comporti modifica statutaria.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'associazione non ha scopo di lucro, si ispira ai principi di solidarietà e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica, umanitaria, filantropica,

aconfessionale ed apartitica, fonda la propria struttura

associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione conforma il proprio impegno a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e allo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale e sanitario;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs,. 117/17);
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs,. 117/17);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, (lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs,. 117/17);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 , n . 225 , e successive modificazioni(lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs,. 117/17) nei limiti di compatibilità con l'ordinamento della Protezione civile.

In particolare l'associazione attua, con propri volontari, dipendenti e collaboratori, le attività sopra elencate tramite:

- l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi alla persona, sanitari, sociali e assistenziali, quali a titolo esemplificativo:

-- soccorso sanitario nell'ambito del sistema sanitario urgenza/emergenza;

-- trasporto sanitario;

-- primo soccorso e assistenza sanitaria a eventi di massa, manifestazioni e in caso di calamità naturali o maxi emergenze;

-- primo soccorso e assistenza sanitaria, infermieristica e medica;

-- trasporto di organi, sangue, emoderivati, tessuti e campioni biologici;

-- trasporto, accompagnamento e mobilità sociale;

-- ricezione di richieste di intervento;

-- telesoccorso e teleassistenza;

-- telemedicina;

-- interventi sanitari, sociali e assistenziali nell'ambito dei servizi alla persona, individuati quali bisogni collettivi e individuali della popolazione;

-- protezione civile;

oltre a:

- la promozione e l'organizzazione di corsi di formazione, corsi di aggiornamento e di altre attività didattiche, nelle materie oggetto di attività associative, a favore del personale volontario e dipendente dell'Associazione, di coloro che intendano aderire all'Associazione, nonché della popolazione in genere e di soggetti portatori di interessi specifici;

- la promozione e l'organizzazione di attività di divulgazione e informazione di interesse sociale tramite incontri, dibattiti e conferenze, al fine di diffondere nozioni educative e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle attività associative e su temi di primo soccorso, sanitari e

sociali;

- l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di impianti, strutture e soluzioni tecnico scientifiche, materiali e immateriali, per il raggiungimento degli scopi associativi;

- l'assistenza tecnica, operativa e logistica su beni, impianti e attrezzature in uso all'Associazione;

- la partecipazione ad attività di rappresentanza dell'Associazione.

Le attività possono essere svolte in collaborazione con altri enti del terzo settore, con enti pubblici e con soggetti privati.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti e Categorie

6.1 Requisiti generali:

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini maggiorenni senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.

6.2 Categorie di Soci

Sono **soci volontari** i soci che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa nella misura stabilita per tale categoria.

L'attività di Volontariato può essere svolta in relazione alle diverse aree in cui l'Organizzazione è impegnata. E' pertanto necessario che i soci Volontari abbiano e mantengano determinati requisiti in relazione all'attività cui saranno deputati:

- possono essere soci Volontari coloro che abbiano superato positivamente l'iter formativo ove previsto, siano iscritti nel Registro dei Volontari, abbiano svolto un periodo di volontariato senza inquadramento associativo di almeno dodici mesi e mantengono tale qualifica a condizione che svolgano un numero minimo di ore/servizio annuale ed assolvano agli obblighi di aggiornamento, se previsti.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito del Regolamento che disciplina l'attività del Volontariato e la struttura organizzativa definisce le caratteristiche dell'iter formativo e di aggiornamento ed il numero minimo di ore/servizio annue in funzione delle esigenze dell'organizzazione. Ogni modifica del detto regolamento, ad eccezione della prima, ha effetto per l'anno successivo

Sono **soci ordinari** coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa nella misura stabilita per tale categoria di soci e posseggono i seguenti requisiti alternativi tra loro:

le persone fisiche che hanno svolto attività di volontariato per Lariosoccorso;

le persone fisiche che hanno svolto attività di particolare rilevanza a titolo liberale o comunque senza corrispettivo a favore di Lariosoccorso;

le persone fisiche che, in virtù dell'alto profilo personale, istituzionale o professionale raggiunto possano conferire all'associazione Lariosoccorso un particolare apporto in termini di significativo contributo;

le persone giuridiche che abbiano una attività analoga o affine a Lariosoccorso o che svolgano o abbiano svolto attività sinergica con l'Associazione Lariosoccorso.

Coloro che sono soci al momento dell'iscrizione al RUNTS mantengono la loro qualifica e i soci che hanno partecipato alla Costituzione di Lariosoccorso vengono qualificati come Ordinari - Fondatori.

Il Consiglio Direttivo determina l'entità della quota associativa.

Sezioni

L'Associazione è unitaria e si articola in Sezioni, che raggruppano territorialmente i Soci dell'Associazione stessa. Le Sezioni, che dipendono dalla sede centrale dell'Associazione, rappresentano unità autonome con funzioni organizzative e operative sul territorio di competenza.

Le sezioni hanno funzione organizzativa e la loro istituzione si riflette sulle regole elettorali di cui infra. L'istituzione della Sezione è approvata dall'Assemblea e il Regolamento di cui sopra disciplina il funzionamento delle Sezioni ed in particolare l'attivazione presso le Sezioni di meccanismi collegali per rappresentare le istanze dei medesimi alla sede centrale.

Domanda

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante:

per tutti: la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti;

per i soci volontari: l'assolvimento degli oneri formativi e l'impegno a osservare il regolamento in termini di ore/servizio ed eventuali obblighi di aggiornamento.

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato entro sessanta giorni; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti

dal presente statuto e dai regolamenti associativi;

- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi associativi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi morali e materiali nonché l'immagine della Associazione e dei soci che la compongono;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- e) limitatamente ai soci volontari: assolvere in numero di ore/servizio annue e assolvere gli obblighi di aggiornamento fissati dal Consiglio Direttivo

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art . 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) per recesso;
 - e) per decesso.
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
- b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9 nonché il socio volontario che si trovi in una situazione di inadempienza, salve le eccezioni stabilite dal Regolamento, rispetto al dovere di cui all'art. 8 lettera e.
- c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo ovvero il socio che, senza giustificato motivo, rifiuti di prestare la propria opera o compia atti o fatti che offendano l'onore e il decoro dell'Associazione o siano in palese contrasto con le finalità dell'Associazione.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia

dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere all'Assemblea dei Soci entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

La perdita della qualifica di socio volontario per decadenza non comporta alcuna automatica assunzione della qualifica di socio ordinario. A tale fine sarà necessario riproporre la domanda di cui all'art. 6. L'immotivata inadempienza dei doveri assunti potrà essere valida ragione di diniego della affiliazione quale socio ordinario.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i

rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi anche derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. da attività di raccolta fondi;
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione ed è utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 - Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale o il rendiconto come previsto dall'art. 11 secondo le disposizioni di legge, ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet ed eventualmente, ove richiesto, lo trasmette alla rete associativa cui l'associazione aderisce.

Qualora ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate superino i limiti stabiliti dalla legge per tale tipo di adempimento l'associazione provvederà a depositare il bilancio presso il Registro Unico del Terzo settore con i tempi e le modalità previste.

Qualora ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate superino i limiti stabiliti dalla legge per tale tipo di adempimento l'associazione pubblicherà annualmente e

terrà aggiornati nel proprio sito internet (o nel sito

internet della rete associativa di cui l'associazione fa parte) gli eventuali emolumenti, compensi corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti ed agli associati.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo (organo amministrativo);
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo e per esso di regola dal Presidente anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso scritto fatto pervenire agli aventi diritto al voto al domicilio anche elettronico comunicato all'associazione. Potrà essere impiegato qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza (che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione), qualora la prima andasse deserta.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno,

entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del

bilancio o comunque degli adempimenti di cui all'art. 11 e degli ulteriori eventualmente previsti dalla legge.

L'assemblea può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

L'assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita :

- in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta;
- in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto;

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Per l'assemblea straordinaria con argomenti diversi da quelli sopra indicati all'ordine del giorno dovranno tenersi in considerazione i quorum deliberativi di cui oltre.

Art. 20 - Adempimenti

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'associazione, in sua assenza l'assemblea è presieduta dalla persona designata dall'assemblea medesima. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina, ove occorranza due o più scrutatori.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Quando la legge lo richiede le assemblee saranno svolte alla presenza del notaio.

L'assemblea di regola adotta le proprie deliberazioni con voto palese. L'assemblea delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni - Quorum deliberativi

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei

consensi la votazione andrà ripetuta.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria (salvo quelle sopra individuate con quorum rafforzati) relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Assemblea Elettorale

Procedura Speciale

Ipotesi principale (Voto collegato alla lista)

Al fine di garantire la democraticità dell'associazione, la rappresentanza delle sezioni territoriali all'interno dell'organo amministrativo e l'unitarietà di indirizzo dell'azione amministrativa, l'elezione delle cariche sociali avviene sulla base della presentazione di liste di candidati. La presente modalità avrà luogo qualora nei quindici giorni antecedenti la data dell'assemblea fissata per l'elezione delle cariche sociali vengano depositate presso la sede sociale almeno due liste tra loro concorrenti.

L'assemblea per l'elezione delle cariche sociali dovrà essere convocata con almeno trenta giorni di preavviso, indicando specificamente il termine di chiusura (come sopra indicato) per la presentazione delle liste.

Quarantacinque giorni prima della data dell'assemblea l'assemblea medesima stabilirà il numero dei componenti del Consiglio Direttivo eleggendo. In difetto di tale assemblea il numero di Consiglieri da eleggersi sarà in numero eguale al Consiglio uscente.

Ogni lista per essere presentata necessiterà il supporto di almeno quindici soci (presentatori) tra i quali potranno figurare anche i medesimi candidati.

La lista dovrà essere formata da un numero minimo di candidati pari ai Consiglieri da eleggere e un numero massimo di ulteriori quattro possibili candidati.

La lista dovrà indicare il candidato Presidente.

La lista dovrà necessariamente indicare a pena di inammissibilità almeno un candidato per ogni sezione che ha diritto di essere rappresentata nel Consiglio Direttivo.

Ciascun associato potrà esprimere il voto per una sola lista e all'interno della medesima lista per un numero massimo di preferenze pari ai due terzi dei membri eleggibili del Consiglio Direttivo arrotondato per eccesso.

E' esclusa la possibilità di esprimere il voto di preferenza per candidati al di fuori della lista che è stata votata. In tal caso prevarrà il voto per la lista e per i candidati appartenenti alla lista votata e sarà considerata inefficace per il candidato votato fuori dalla lista. Se non è stata votata alcuna lista si considera votata la lista cui appartengono i candidati votati qualora tutti appartengano alla medesima lista mentre in caso contrario il voto sarà considerato nullo.

Qualora venisse espresso il voto di lista si considera

votato all'interno della lista il candidato Presidente.

Se sono espresse meno preferenze di quelle esprimibili, si terrà conto delle sole preferenze espresse fermo che il candidato presidente si considererà comunque votato.

Se per contro viene espresso unicamente il voto di lista si considereranno automaticamente votati i primi candidati in lista secondo il numero di preferenze esprimibili.

La lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti avrà un "premio di maggioranza" e vedrà eletto un numero di consiglieri pari a due terzi del Consiglieri Previsti arrotondato per eccesso.

Sarà eletto di diritto il Presidente della lista vincitrice.

Risulteranno poi eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti all'interno della lista per coprire i posti facenti parte del premio di maggioranza.

I posti da consigliere ulteriori saranno assegnati ai candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti assoluto senza distinzione di lista.

Formata la "lista dei primi votati" sarà necessario verificare che nella rosa dei candidati indicati e potenzialmente parte del nuovo Consiglio siano rappresentate le sezioni. Se le sezioni superano il numero di tre non occorrerà che il Consiglio veda rappresentate tutte le sezioni ma che almeno tre sezioni siano rappresentate.

Qualora la circostanza sia verificata, indipendentemente dalla lista di appartenenza la "lista dei primi votati" verrà proclamata "lista dei vincitori" e formerà il nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora, contrariamente a quanto indicato al punto precedente non sia rappresentata una Sezione si procederà alla sostituzione secondo il seguente criterio.

Il più votato per ciascuna categoria di associati che ha diritto a sedere in Consiglio prenderà il posto della "lista dei vincitori" di colui che è risultato il meno votato facendo avvertenza che, se il più votato appartenente ad Sezione appartiene alla lista vincitrice, egli prenderà il posto del meno votato della lista vincitrice, mentre se il più votato appartenente ad una categoria di associati che ha diritto a sedere in Consiglio non appartiene alla lista vincitrice, egli prenderà il posto del meno votato in assoluto.

Rettificata così la "lista dei primi votati" verrà proclamata "lista dei vincitori" e formerà il nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui venisse presentata un'unica lista la procedura sopra emarginata troverà egualmente applicazione con i seguenti correttivi.

Eventuali candidati fuori lista possono presentarsi unicamente se venisse presentata un'unica lista e dovranno

esprimere la propria candidatura almeno sette giorni prima

dell'Assemblea (previa comunicazione della circostanza dandone evidenza sul sito dell'Associazione se attivo). La lista otterrà il premio di maggioranza a condizione che venga votata dalla maggioranza dei voti espressi in assemblea. In difetto si prosegue con l'elezione residuale. Per gli eletti fuori dal premio di maggioranza si opererà con la medesima procedura di cui sopra come se i candidati fuori lista appartenessero ad una lista.

Ipotesi residuale (voto universale)

La presente ipotesi residuale avrà luogo unicamente nel caso in cui non vengano presentate liste alle elezioni delle cariche sociali nei sopra detti termini oppure nell'ipotesi prevista dal comma di cui sopra.

In tal caso l'elezione delle cariche avverrà con le seguenti regole.

Una commissione elettorale formata dal Consiglio uscente raccoglierà le eventuali disponibilità degli associati a ricoprire le cariche. Comunque ogni associato potrà accedere alla carica senza preventiva indicazione. Ogni associato in voto segreto esprimerà tre preferenze. Verranno eletti i più votati tra gli associati.

Qualora tra i più votati non sia rappresentata una Sezione il più votato per ciascuna Sezione nei limiti infra previsti prenderà il posto della "lista dei vincitori" di colui che è risultato il meno votato.

Regole Comuni

Per appartenente alla Sezione si intende, di regola, un socio classificato in termini di Regolamento come appartenente ad una sezione. Ove le sezioni superassero il numero di tre il numero di candidati tra coloro che hanno diritto a sedere in Consiglio potrà non tenere conto di tutte le sezioni, ma nella rosa di candidati dovranno essere rappresentate almeno tre sezioni.

Potrà essere predisposto un regolamento per i dettagli tecnici dello svolgimento delle elezioni. Le votazioni potranno essere svolte con moduli prestampati, con fogli bianchi o con strumenti informatici. In ogni caso dovrà essere garantita la trasparenza delle procedura e la riservatezza e segretezza del voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Lo stesso Socio può essere portatore di una sola delega.

Il Presidente dell'assemblea decide se, in base agli argomenti posti all'ordine del giorno, possano essere ammessi a presenziare soggetti che non rivestano la qualità di socio avente diritto al voto. Le riunioni non sono

comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura

personale. È facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola e regolamentare per soci e non soci i tempi degli interventi.

Art. 23 - Competenze

L'assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio;
- b. approva le note e relazioni al bilancio dell'organo di amministrazione;
- c. approva l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva e modifica il regolamento generale della Associazione per il funzionamento istituzionale della stessa, fermo che i Regolamenti sull'attività di volontariato e i regolamenti sull'attività operativa sono di competenza del Consiglio Direttivo;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sulla esclusione degli associati.
- k. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
- l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale al di fuori del Comune;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 24 - Organo di Amministrazione

Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti devono essere soci dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di

onorabilità, professionalità, indipendenza previsti

dall'art. 2382 del Codice civile.

L'organo di amministrazione nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale può essere revocato dall'Assemblea.

Con il Regolamento approvato dall'Assemblea verrà disciplinata la nomina dell'eventuale Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Direttore Sanitario ed eventuali altre figure meglio disciplinate nel detto Regolamento

L'organo di amministrazione si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni dell'organo di amministrazione sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, al domicilio anche elettronico comunicato all'associazione. Potrà essere impiegato qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

Delle riunioni dell'organo di amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni dell'organo di amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, tele-collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, sempre nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei soci, secondo i principi di buona fede. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati.

L'organo di amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese. Può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni dell'organo di amministrazione medesimo senza diritto di voto, ed hanno facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, l'organo di

amministrazione delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

**Particolare procedura di
elezione delle Cariche sociali**

Art. 26 - Competenze

L'organo di amministrazione cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e, in particolare:

- a. predispone i Regolamenti che non siano di competenza dell'assemblea e predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. Stabilisce l'importo dei rimborsi dei servizi.

Art. 27 - Direzione Esecutiva

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Le modalità di funzionamento saranno stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora per dimissioni o altra causa vengano a mancare uno o più Consiglieri, i Consiglieri rimasti provvederanno alla convocazione dell'assemblea per la relativa sostituzione. Sino ad allora il Consiglio continuerà a funzionare con i membri rimasti. I Consiglieri nominati in sostituzione scadranno unitamente agli altri Consiglieri già in carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 29 - Presidente e legale rappresentanza

Il presidente è eletto/confermato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per la durata del Consiglio.

Il presidente ha la legale rappresentanza generale dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e

passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

La legale rappresentanza nel caso di nomina del Comitato Esecutivo così come se particolari Amministratori siano investiti di particolari compiti spetta ai singoli consiglieri delegati nei limiti della loro delega quale risultante da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 30 - Organo di controllo

L'Associazione può nominare l'organo di controllo o il revisore.

La legge stabilisce i casi di obbligatorietà dell'organo di controllo e del revisore.

L'opzione tra organo di controllo monocratico o collegiale, ove tale scelta sia consentita, è di competenza dell'assemblea all'atto di nomina.

L'Organo di Controllo ove l'assemblea opti per un organo collegiale, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti e funzionerà a norma di legge (art. 30 del D.lgs. 117/2017).

Sussistendone la necessità e i presupposti L'Organo di Controllo svolgerà anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nel caso di Organo Collegiale nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 32 - Competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 33 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in

cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del

Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita ex art. 30 comma 6 D. Lgs. 117/2017 all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Il Revisore, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio predisposto dal consiglio direttivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Revisore ove non sia nominato l'Organo di Controllo potrà operare anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 34 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi;
- d) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

I libri sociali sono liberamente consultabili dagli Associati. Il Consiglio direttivo nel Regolamento stabilirà le modalità pratiche della consultazione.

Titolo V - Norme finali

Art. 35 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto ad altri enti del terzo Settore secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.lgs n.117/2017 che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 36 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to STEFANO LURATI

F.to CESARE SPREAFICO NOTAIO (L.T.)